

**Ente Erogatore** Sardegna

---

**Data di pubblicazione** 22/10/1993

---

**Oggetto** L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.  
Provvidenze a favore dell'artigianato sardo.

---

**Obiettivo** L'Amministrazione regionale sarda promuove la qualificazione e lo sviluppo dell'artigianato attraverso agevolazioni finanziarie.

---

**Beneficiari** Beneficiano dei contributi regionali:

- a) le imprese artigiane, individuali, societarie e cooperative, iscritte nell'albo di cui all'art. 5 della L. 443/1985;
- b) i consorzi, le società consortili e le associazioni tra imprese artigiane di cui all'art. 6 della L. 443/1985.
- c) limitatamente alle nuove iniziative, i lavoratori che, attraverso documenti individuali di lavoro o apposite dichiarazioni rilasciate dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego e la massima occupazione, dimostrino di essere in possesso di qualifica idonea per l'esercizio di una determinata attività artigiana.

---

**Azioni** La Regione concede le seguenti agevolazioni contributive:

- 1) contributi per l'abbattimento degli interessi per:
  - a) l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, l'automazione e l'ammodernamento dei locali necessari per l'esercizio dell'attività artigiana, ivi compresa l'area occorrente nonché le relative spese di progettazione;
  - b) l'acquisto di macchinari, di attrezzature e di brevetti e licenze, soprattutto se idonei ad innovare i processi produttivi ed a sperimentare e realizzare nuovi prototipi;
  - c) il credito di esercizio;
  - d) il credito alla promozione commerciale ed all'esportazione;
  - d) interventi per la realizzazione degli adempimenti aziendali previsti dalla normativa in materia di igiene, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 2) contributi in conto capitale per gli investimenti fissi ammissibili.

---

**Spese ammissibili** L'Amministrazione regionale corrisponde :

- a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 40 % degli investimenti fissi ammissibili;
- b) contributi sugli interessi relativi alle singole operazioni, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata a un tasso pari al 36 per cento dello stesso tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento.

In alternativa, l'abbattimento degli interessi è concedibile in forma attualizzata applicando quale tasso di attualizzazione quello corrisposto alla Regione dai propri tesorerieri per le giacenze di tesoreria al momento della concessione del beneficio.

I massimali di spesa agevolabili sono stabiliti dalla normativa vigente.

---

**Procedure** Le domande di contributo vanno presentate agli enti creditizi convenzionati ed in copia all'Assessorato regionale competente in materia di artigianato.

La durata massima del periodo relativo all'abbattimento degli interessi è prevista:

- a) per le iniziative di cui alla lettera a): 18 anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni;
- b) per le iniziative di cui alla lettera b): 7anni, comprensivi di un periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 2 anni;
- c) per il credito di esercizio: 4 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore ad 1 anno;
- d) per il credito alla promozione commerciale ed all'esportazione: 3 anni.

---

**Data scadenza**

---

**Scadenza**

---

**Fonte normativa** Bollettino Ufficiale Regione autonoma della Sardegna

---

**Riferimenti normativi** L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 (B.U. 41/1993).

**Modulistica** L.R. 20 aprile 1993, n. 17 (B.U. 14/1993 - S.O. 1).

D.G.R. 30 marzo 2000, n. 15/2 (B.U. 16/2000).

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**

Regione Sardegna - Giunta Regionale - Assessorato del Commercio, Artigianato e Turismo
--